

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **VALSECCHI Athos, ZUGNO, MARTINELLI, ANDO', BELOTTI e NOE'**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1970

Regime fiscale degli apparecchi di accensione

ONOREVOLI SENATORI. — In Italia i fiammiferi sono soggetti ad una imposta di fabbricazione, il cui gettito annuo per l'Erario è di circa 25 miliardi.

Un elementare principio di perequazione tributaria e la necessità di difendere il cespite fiscale ricavato dall'imposta sui fiammiferi rendono evidente l'obbligo di sottoporre a tassazione anche gli apparecchi di accensione, che nell'uso sostituiscono i fiammiferi.

Con il regio decreto-legge 16 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, gli apparecchi di accensione vennero divisi in due grandi gruppi: azionati da pietra focaia o tascabili, non azionati da pietra focaia e non tascabili.

Per i primi fu concessa la riserva di fabbricazione, importazione e vendita al Consorzio industrie fiammiferi che era stato istituito col regio decreto 11 marzo 1923, n. 560, allo scopo di attendere alla riscossione anticipata dell'imposta di fabbricazione dei fiammiferi; per i secondi venne data al Ministero delle finanze la facoltà di consentirne la fabbricazione o l'importazione a privati, previo rilascio di apposita licenza e sottoponendo tali operazioni a determinati controlli.

Comunque, fino al 1956 per tutti gli apparecchi di accensione era dovuto un diritto fisso, variabile da lire 1.200 a lire 3.000, secondo il tipo di apparecchio, da corrispondere all'atto della fabbricazione ovvero dell'importazione, e da comprovare mediante punzonatura dei singoli apparecchi, lasciando gli utenti liberi da qualsiasi ulteriore obbligo.

Con il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, il sistema di tassazione degli apparecchi di accensione venne variato, trasformando la imposta di fabbricazione originaria in una vera e propria imposta di consumo, che l'utente era chiamato a corrispondere anno per anno mediante l'acquisto di apposita marca contrassegno da lire 300 reperibile presso tutte le rivendite di generi di monopolio.

In effetti le innovazioni apportate al sistema di tassazione degli accenditori tendevano a perseguire un rinvigorimento del cespite fiscale allora riscosso, non attraverso un inasprimento di aliquota ovvero una drastica azione repressiva, bensì attraverso un allargamento della massa dei contribuenti.

Senonchè, anche il nuovo sistema di tassazione — che contava essenzialmente sulla sensibilità degli utenti data la tenuità della misura dell'imposta — non ha dato i risultati sperati perchè il gettito è rimasto entro limiti di somma modestissimi (circa 100 milioni annui), pur essendo enormemente aumentata nel frattempo la circolazione di accenditori.

Di fronte a tale situazione di fatto venne ravvisata l'opportunità di ripristinare l'imposta di fabbricazione e pertanto fu predisposto un apposito disegno di legge, presentato alla Camera dei deputati (atto numero 3742) nella seduta del 25 gennaio 1967, e poi decaduto per la fine della IV legislatura.

Recentemente, poi, la Corte costituzionale, con sentenza n. 78 depositata il 3 giugno 1970 e pubblicata nel supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* n. 143 del 10 giugno 1970, ha dichiarato in contrasto con i principi dell'articolo 41 della Costituzione tutte le norme della vigente legislazione che prevedono le riserve di fabbricazione, importazione e vendita di apparecchi di accensione a favore del predetto Consorzio industrie fiammiferi.

Di qui l'imprescindibile necessità di disciplinare nuovamente il settore.

È stato pertanto predisposto l'unito disegno di legge il quale è suddiviso in tredici articoli e si ispira ai seguenti principi.

In relazione al giudizio della Corte costituzionale sono state eliminate le riserve già previste in materia di accenditori a favore del Consorzio industrie fiammiferi.

Peraltro la materia è stata disciplinata di nuovo integralmente ripristinando l'imposta di fabbricazione e consentendo a chiunque, senza alcuna limitazione, la fabbricazione, l'importazione e la vendita previo rilascio di apposite licenze.

I relativi servizi — rilascio di autorizzazioni e licenze di importazione, fabbricazione e vendita, introito e contabilizzazione dell'imposta — continuano ad essere affidati all'Amministrazione dei monopoli.

È stata prevista altresì la tassazione delle bombole di gas per la ricarica di accenditori, attribuendo a tale imposta una funzione fiscale complementare allo scopo di

contenere l'imposta principale sugli apparecchi di accensione.

Poichè tutti i gas di petrolio liquefatti scontano già, in base al decreto-legge 24 novembre 1954, n. 1071, una imposta di fabbricazione di lire 20 al chilogrammo, è sembrato opportuno conferire al particolare nuovo tributo carattere di sovraimposta di fabbricazione, al fine anche di non rendere eccessivamente complessi i controlli e gli adempimenti amministrativi altrimenti indispensabili ove la nuova imposizione fosse stata dichiarata sostitutiva di quella gravante sul prodotto in genere.

Quanto innanzi non contrasta con i principi del Mercato comune, poichè in effetti consentirà la libera circolazione dei prodotti tra i Paesi del MEC senza alcuna limitazione qualitativa o quantitativa, sia pure subordinandola al pagamento delle imposte fissate ed al rilascio di autorizzazioni e licenze sia per l'importazione che per la vendita.

La nuova regolamentazione della materia comporta, peraltro, adempimenti e controlli solo durante le fasi di fabbricazione ovvero di importazione dei prodotti, mentre l'utente resterà sollevato da qualsiasi controllo di carattere fiscale.

Il sistema fiscale che si va ad instaurare, infine, permetterà di assicurare all'Erario un maggior cospicuo, che può prudenzialmente calcolarsi in circa due miliardi all'anno.

Ciò premesso si accenna qui di seguito al contenuto dei singoli articoli del disegno di legge.

Con l'articolo 1 si istituisce un'imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione ed una sovraimposta di fabbricazione sui serbatoi o bombole di gas per accenditori, contro applicazione di appositi contrassegni di Stato.

L'imposta sugli accenditori è stata graduata suddividendoli in tre categorie, prescindendo dal loro valore intrinseco di mercato e tenendo presente la durata media di ciascun tipo di apparecchio, la singola incidenza media che il loro uso comporta nei confronti dell'imposta fiammiferi, nonchè la circostanza che per la maggior parte di essi

l'utente è colpito anche dal diritto di monopolio sulle pietrine e dal tributo sulle bombole di gas istituito con il presente articolo:

a) lire 300 per ogni accendigas domestico;

b) lire 500 per ogni accenditore non ricaricabile (l'uso di questo tipo di apparecchio che consente soltanto un determinato numero di accensioni si è notevolmente diffuso negli ultimi tempi);

c) lire 1.000 per tutti gli altri apparecchi.

Per le parti o pezzi di ricambio essenziali degli apparecchi di accensione, la cui sostituzione comporta un prolungamento della durata dell'accenditore, si è stabilita una imposta unica di lire 200.

Anche il tributo sulle bombole di gas è stato graduato in rapporto al contenuto espresso in peso e precisamente: lire 100 fino a grammi 7; lire 300 da grammi 7 a grammi 35; lire 500 da grammi 35 a grammi 100 ed infine, se condizionato in recipienti superiori a grammi 100, lire 200 per ogni 50 grammi o frazione.

Alla tassazione del gas destinato ad alimentare accenditori va attribuito un carattere di complementarità, così come al diritto di monopolio gravante sulle pietrine focaie, rispetto all'imposta sugli apparecchi di accensione.

Al riguardo si osserva che un accenditore di tipo normale, ricaricabile o con serbatoio intercambiabile, ha una durata non inferiore ai tre o quattro anni, per cui consente ad un fumatore medio (venti accensioni al giorno) un numero complessivo di accensioni oscillante tra le 21.000 e le 28.000 unità, le quali, rapportate all'imposta gravante sul tipo di fiammiferi che sostituiscono (minerva o cerini = lire 0,25 per ciascuna accensione), comportano una incidenza sulla imposta fiammiferi medesima tra le 5.000 e le 7.000 lire. Ed è soltanto tenendo conto delle imposte accessorie sulle pietrine e sulle bombole di gas che è stato possibile contenere la misura dell'imposta su tali tipi di accenditori, determinata in lire 1.000.

Peraltro la tassazione del gas destinato ad alimentare accenditori si è resa necessaria

anche per la sempre maggiore diffusione dell'uso degli apparecchi di accensione piezo-elettrici. Tali apparecchi, infatti, per l'accensione del gas che li alimenta non utilizzano più le tradizionali pietrine focaie, bensì un cristallo unidirezionale, il quale sottoposto a semplice percussione meccanica determina una scarica elettrica tra due poli ed è praticamente di durata indefinita. Pertanto, la prevista tassazione del gas costituisce nei confronti di tali tipi di apparecchi la sola imposta con carattere di complementarità rispetto a quella gravante sugli accenditori in genere.

Nell'ultimo comma dell'articolo 1 vengono infine riportate le definizioni degli apparecchi di accensione e dei serbatoi o delle bombole di gas per accenditori, al fine di ben determinare l'oggetto dell'imposta e della sovraimposta di fabbricazione stabilite.

Con l'articolo 2 si istituisce una sovraimposta di confine pari ai tributi di cui al precedente articolo 1 sugli apparecchi e parti o pezzi di ricambio ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori importati.

Viene altresì previsto l'abbuono dai tributi istituiti per gli accenditori e per le bombole di gas per accenditori prodotti in Italia e destinati all'esportazione.

Tale abbuono, in analogia al sistema già praticato per i fiammiferi, comporta uno snellimento nelle relative operazioni di esportazione, in quanto gli apparecchi ovvero le bombole saranno scortati da bolletta a cauzione dalla fabbrica fino alla dogana, evitando così la più complessa procedura della restituzione dell'imposta, ove questa venisse preventivamente assolta.

L'articolo 3 stabilisce che la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione possono essere esercitate soltanto da chi è in possesso di apposita licenza rilasciata dall'Amministrazione finanziaria, fissando in lire 100.000 e in lire 50.000 il diritto annuale dovuto rispettivamente per le licenze di fabbricazione degli accenditori o delle bombole ovvero degli accendigas domestici, che risulta aumentato rispetto alla misura attuale di lire 25.000 stabilita sin dal 1949. Si è reputato oppor-

tuno prevedere, inoltre, una apposita licenza per i distributori all'ingrosso (tassa di licenza lire 25.000) ed elevare a lire 10.000 l'attuale misura di lire 2.500 per la tassa di licenza per la vendita al pubblico degli apparecchi. Per l'importazione non è stata prevista alcuna tassa di licenza in conformità agli impegni assunti in tal senso dallo Stato in sede CEE.

Per i rivenditori di generi di monopolio, poi, viene previsto l'esonero dal pagamento della tassa di licenza per la vendita al pubblico di accenditori ed è ad essi riservata la vendita di tutti gli accenditori tascabili, ad esclusione di quelli in metalli preziosi.

Viene, infine, confermato il divieto, già previsto nella precedente legislazione, di utilizzare comunque apparecchi di accensione a scopo pubblicitario.

L'articolo 4 consente l'importazione definitiva, senza licenza, di un solo apparecchio di accensione, previo pagamento dei diritti dovuti, ai destinatari di pacchi postali o di invii della posta-lettere muniti del cartellino verde modello C 1, provenienti dall'estero.

Con l'articolo 5 viene fatto obbligo ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso di tenere apposito registro di carico e scarico.

Con l'articolo 6 si dispone il controllo e vigilanza alle fabbriche, ai magazzini degli importatori ed agli esercizi autorizzati alla vendita degli apparecchi di accensione. Viene inoltre affidata al Consorzio industrie fiammiferi la distribuzione primaria dei contrassegni di Stato, allo scopo di utilizzare la organizzazione già in atto presso tale ente per la distribuzione delle marche contrassegno annuali.

Con l'articolo 7 si stabiliscono le sanzioni a carico dei titolari delle licenze di cui all'articolo 3 a seguito di infrazioni agli obblighi ovvero di opposizioni ai controlli previsti ai precedenti articoli 5 e 6.

L'articolo 8 determina le sanzioni a carico di chiunque contravenga alle disposizioni concernenti l'assolvimento dell'imposta di fabbricazione e della sovraimposta di confine istituite con la legge in esame, nonché l'esercizio senza autorizzazione delle attività subordinate al rilascio di licenza, senza pre-

giudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale e con la confisca degli apparecchi oggetto delle infrazioni. Apposita penalità è prevista per chi contravviene al disposto di cui all'articolo 3 relativo agli accenditori pubblicitari.

Inoltre si prevede la revoca della licenza quando tali infrazioni sono commesse da fabbricanti, importatori o rivenditori autorizzati.

L'articolo 9 demanda al Ministro delle finanze la competenza a stabilire con proprio decreto:

le parti o pezzi di ricambio essenziali;

le caratteristiche dei contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi;

le caratteristiche del registro di carico e scarico e le modalità per la sua tenuta;

le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze;

le modalità per l'esercizio del controllo e della vigilanza delle fabbriche, dei magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso e degli esercizi autorizzati alla vendita di accenditori.

L'articolo 10 demanda all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione della presente legge, nell'ambito delle competenze proprie dei vari rami dell'Amministrazione finanziaria, pur prevedendo che il gettito relativo dovrà affluire al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio 1970 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi. Trattasi del capitolo nel quale attualmente affluiscono i « proventi del monopolio di vendita delle pietrine focaie, della bollatura degli apparecchi di accensione e dell'imposta sulla fabbricazione dei fiammiferi, tassa di licenza, e proventi diversi », la cui intestazione dovrà, peraltro, essere aggiornata in conformità delle innovazioni e modifiche previste dal proposto disegno di legge.

Con l'articolo 11 si impartiscono le necessarie disposizioni transitorie per la regola-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rizzazione, ai fini delle nuove tassazioni, degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio e delle bombole di gas prodotti e giacenti per la vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè per la restituzione delle marche contrassegno per accenditori valide per l'anno in corso, giacenti presso i fabbricanti, importatori e venditori autorizzati, per il successivo rimborso dell'importo corrispondente.

L'articolo 12 autorizza il Ministro del tesoro a provvedere alle variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione del provvedimento.

L'articolo 13 contiene una espressa abrogazione del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, nonchè di tutte le disposizioni che riguardano la materia, contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, e nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

(Imposta di fabbricazione sugli apparecchi di accensione - Sovraimposta di fabbricazione sui serbatoi e sulle bombole di gas per accenditori).

Per qualsiasi apparecchio di accensione e per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale dello stesso, prodotti in Italia e destinati al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una imposta di fabbricazione nelle seguenti misure:

- a) lire 300 per ogni accendigas domestico;
- b) lire 500 per ogni apparecchio di accensione non riutilizzabile dopo l'esaurimento del combustibile immessovi all'atto della fabbricazione;
- c) lire 1.000 per ogni altro apparecchio di accensione non compreso nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b);
- d) lire 200 per ogni parte o pezzo di ricambio essenziale di apparecchi di accensione.

Per ogni serbatoio o bombola di gas per accenditori, prodotto in Italia e destinato al consumo nel territorio della Repubblica, è dovuta all'Erario una sovrainposta di fabbricazione, secondo il quantitativo contenuto, nelle seguenti misure:

- a) lire 100 per un quantitativo non superiore a grammi 7;
- b) lire 300 per un quantitativo superiore a grammi 7 e fino a grammi 35;
- c) lire 500 per un quantitativo superiore a grammi 35 e fino a grammi 100;
- d) lire 200 per ogni 50 grammi o frazione per serbatoi o bombole con contenuto superiore ai 100 grammi.

L'avvenuta corresponsione dell'imposta e della sovrainposta è comprovata da appositi contrassegni di Stato.

Agli effetti della presente legge:

è considerato apparecchio di accensione qualsiasi oggetto, comunque azionato ed alimentato, idoneo a produrre fiamma, scintilla od incandescenza e che nell'uso sostituisca i fiammiferi;

è considerato serbatoio o bombola di gas per accenditori qualsiasi recipiente contenente gas (allo stato liquido o diverso e di ogni tipo e grado di raffinazione) preordinato ed atto ad alimentare in unica soluzione ovvero in più riprese gli apparecchi di accensione.

Art. 2.

(Importazione - Sovraimposta di confine - Esportazione).

Per l'importazione degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori, è dovuta una sovraimposta di confine in misura pari all'imposta ed alla sovraimposta di fabbricazione stabilite dall'articolo 1.

Il pagamento di detta sovraimposta è comprovato mediante l'applicazione, da effettuarsi a cura dell'importatore, degli appositi contrassegni di Stato.

Sugli apparecchi, sulle parti di ricambio o i pezzi di ricambio essenziali e sui serbatoi e le bombole di gas anzidetti, prodotti in Italia e destinati all'estero, è concesso l'abbuono dell'imposta e della sovraimposta di cui al precedente articolo 1, con l'osservanza delle norme delle leggi doganali.

Art. 3.

(Licenza per la fabbricazione, per l'importazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico).

La fabbricazione, l'importazione, la distribuzione all'ingrosso e la vendita al pubblico degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o bombole di gas per accenditori, possono esercitarsi soltanto previo rilascio di apposita licenza fiscale da parte dell'Amministrazione finanziaria, valida per l'anno solare d'emissione, per lo stabilimen-

to, per la ditta o per la persona cui viene rilasciata.

Per il rilascio della licenza per la fabbricazione, per la distribuzione all'ingrosso e per la vendita al pubblico è dovuto un diritto annuale nelle seguenti misure:

a) lire 100.000 per la fabbricazione di tutti gli apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali, ad eccezione degli accendigas domestici, nonché di serbatoi o bombole di gas per accenditori;

b) lire 50.000 per la fabbricazione degli accendigas domestici;

c) lire 25.000 per la distribuzione all'ingrosso dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b);

d) lire 10.000 per la vendita al pubblico dei prodotti indicati alle precedenti lettere a) e b).

I fabbricanti che provvedono direttamente alla vendita all'ingrosso o al minuto non sono tenuti al pagamento del diritto di cui alle lettere c) e d).

I rivenditori di generi di monopolio non sono soggetti al pagamento del diritto di cui alla lettera d).

È in ogni caso vietata la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la cessione e la vendita di apparecchi di accensione a scopo pubblicitario. Non costituisce pubblicità l'iscrizione sui medesimi del nome della ditta costruttrice.

La vendita al pubblico di tutti gli apparecchi di accensione tascabili, esclusi quelli in metalli preziosi ovvero con ornamentazioni o rivestimento in metalli preziosi, è effettuata esclusivamente dalle rivendite di generi di monopolio.

Gli apparecchi di accensione non compresi nella riserva di cui al precedente comma possono essere venduti al pubblico anche da privati esercenti in possesso della licenza, di cui alla lettera d).

Art. 4.

(Importazione di un apparecchio di accensione senza licenza a mezzo di pacco postale).

È consentita l'importazione, senza la licenza di cui al primo comma del precedente

articolo 3, di un apparecchio di accensione, per ciascun destinatario di pacco postale o di un invio della posta-lettere munito di cartellino verde modello C 1 (Douane), proveniente dall'estero, previo pagamento della sovraimposta di confine, di cui all'articolo 2, e degli altri diritti dovuti.

Art. 5.

(Tenuta del registro di carico e scarico).

I fabbricanti, gli importatori ed i distributori all'ingrosso degli apparecchi di accensione, delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi e bombole di gas per accenditori sono obbligati alla tenuta di un registro di carico e scarico, previamente vidimato dal competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, nel quale debbono annotare tutte le operazioni inerenti alla fabbricazione, alla importazione ed allo smercio dei prodotti anzidetti.

Art. 6.

(Controllo e vigilanza sulle fabbriche, sui magazzini degli importatori e sugli esercizi autorizzati alla vendita. Distribuzione dei contrassegni di Stato).

Le fabbriche, i magazzini degli importatori e dei distributori all'ingrosso, gli esercizi autorizzati alla vendita al pubblico degli apparecchi di accensione e delle relative parti o pezzi di ricambio essenziali, nonchè dei serbatoi o delle bombole di gas per accenditori, sono soggetti al controllo della Guardia di finanza, degli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione e degli ispettorati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Per le fabbriche ed i magazzini degli importatori o dei distributori all'ingrosso l'Amministrazione finanziaria ha facoltà di disporre la vigilanza saltuaria o permanente.

Il Consorzio industrie fiammiferi provvede alla distribuzione dei contrassegni di Stato occorrenti per legittimare gli apparecchi di accensione ed i serbatoi e le bombole di gas per accenditori. Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio

decreto l'ammontare di idonea cauzione per tale servizio e le modalità per il suo svolgimento.

I rapporti tra Consorzio industrie fiammiferi ed Amministrazione finanziaria per lo svolgimento del servizio di cui al precedente comma saranno regolati da apposito atto di sottomissione ricevuto dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e da approvarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 7.

(Sanzioni a carico dei titolari di licenza di fabbricazione, importazione, distribuzione e vendita).

Ai fabbricanti, agli importatori ed ai distributori all'ingrosso che impediscono l'esercizio del controllo e della vigilanza, di cui al precedente articolo, ovvero non tengono il registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 o non ottemperano alle prescrizioni relative alla sua regolare tenuta, si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000.

Ai titolari di licenza di vendita al pubblico che impediscono l'esercizio del controllo, di cui all'articolo 6, si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000.

In caso di reiterata violazione delle suddette disposizioni può essere revocata ai contravventori la licenza di fabbricazione, di importazione, di distribuzione o di vendita.

Art. 8.

(Sanzioni).

È punito con la multa da cinque a venti volte l'imposta o la sovraimposta dovuta per ogni apparecchio di accensione o parte o pezzo di ricambio essenziale, per ogni serbatoio o bombola per accenditori che formi oggetto dell'infrazione, oltre al pagamento di una sopratassa pari all'imposta o alla sovraimposta evasa e senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale:

1) chiunque, senza la prescritta licenza, fabbrica o importa ovvero vende, pone in

vendita o detiene per la vendita apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali o serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato;

2) il fabbricante, l'importatore, il distributore all'ingrosso, il rivenditore, munito di licenza, il quale detiene per la vendita, cede o vende apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori sprovvisti del prescritto contrassegno di Stato.

È punito con la multa da lire 5.000 a lire 20.000 per ogni apparecchio di accensione che formi oggetto dell'infrazione, senza pregiudizio per le sanzioni previste dalla legge doganale, chiunque, in violazione del divieto di cui al quinto comma del precedente articolo 3, fabbrica, importa, distribuisce, cede o vende apparecchi di accensione predisposti a scopo pubblicitario ovvero appone scritte o emblemi pubblicitari su apparecchi legittimamente fabbricati o importati.

Nei casi di cui ai precedenti commi si provvede alla confisca delle cose oggetto del reato ed alla revoca della licenza di importazione, di fabbricazione, di distribuzione all'ingrosso o di vendita.

Si applica la pena pecuniaria da lire 50.000 a lire 300.000 a chiunque vende o pone in vendita, senza la prescritta licenza, apparecchi di accensione e parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero serbatoi o bombole di gas per accenditori muniti del prescritto contrassegno di Stato.

Si applica la pena pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000 a chi non rinnova nel termine stabilito le licenze di cui al precedente articolo 3.

Art. 9.

(*Norme regolamentari*).

Il Ministro delle finanze è autorizzato a stabilire con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*:

a) le parti o pezzi di ricambio che, ai fini della presente legge, sono ritenuti essenziali per il funzionamento dei vari tipi di apparecchi di accensione;

b) le caratteristiche dei diversi tipi di contrassegni di Stato e le modalità di distribuzione e di applicazione degli stessi agli apparecchi o parti o pezzi di ricambio essenziali ovvero ai serbatoi ed alle bombole di gas per accenditori, fabbricati o importati per il consumo nel territorio della Repubblica;

c) le modalità per il rilascio e per l'esercizio delle licenze di cui all'articolo 3;

d) le caratteristiche del registro di carico e scarico di cui all'articolo 5 e le modalità per la sua tenuta;

e) le modalità per l'esercizio dei controlli e della vigilanza di cui all'articolo 6.

Art. 10.

(Gestione dei servizi).

L'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato provvede alla gestione di tutti i servizi necessari per l'attuazione della presente legge, ivi compresa la contabilizzazione dei relativi tributi.

Il gettito di tali tributi è imputato al capo IV, capitolo 1604, dello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1970 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Art. 11.

(Disposizioni transitorie).

I fabbricanti, gli importatori, i distributori all'ingrosso ed i rivenditori di apparecchi di accensione e di parti o pezzi di ricambio, nonché di serbatoi o bombole di gas per accenditori devono provvedere, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a denunciare al competente ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione il quantitativo di apparecchi di accensione, di tutte le parti o pezzi di ricambio e di serbatoi o bombole di gas per accenditori giacenti, alla data stessa, nelle rispettive fabbriche, magazzini od esercizi. Per i rivenditori di generi di monopolio la denuncia va fatta all'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato competente

per territorio. I fabbricanti e gli importatori ed i distributori all'ingrosso devono inoltre provvedere, entro lo stesso termine, agli adempimenti relativi al registro di carico e scarico di cui al precedente articolo 5.

L'ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o l'ispettorato compartimentale dei monopoli di Stato, ricevuta la denuncia di cui al precedente comma, procede alla liquidazione dell'imposta dovuta ai sensi dell'articolo 1 ed alla notificazione alle ditte interessate, dandone comunicazione alla Direzione generale dei monopoli di Stato. Le ditte provvedono, non oltre trenta giorni, alla ricevuta notificazione, al pagamento dell'imposta mediante versamento al deposito generi di monopolio di Roma.

Per l'omissione della denuncia, di cui al primo comma, si applica la pena pecuniaria da lire 5.000 a lire 50.000. La stessa pena si applica per il caso di inesatta o tardiva denuncia.

I fabbricanti, gli importatori e gli esercenti abilitati alla vendita al pubblico delle marche contrassegno per apparecchi di accensione di cui all'articolo 2 del decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109, hanno diritto al rimborso del valore al netto dell'aggio del 10 per cento, corrispondente alle marche in loro possesso relative all'anno in cui entra in vigore la presente legge, con le modalità che saranno stabilite dal Ministro delle finanze con proprio decreto da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*.

I privati esercenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono già autorizzati ad effettuare la vendita al pubblico degli apparecchi oggetto della riserva, di cui al penultimo comma del precedente articolo 3, conseguono, a richiesta, il rinnovo della licenza.

Art. 12.

(Autorizzazione alle variazioni di bilancio).

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle variazioni di bilancio occorrenti per l'applicazione della presente legge.

Art. 13.

(Disposizioni finali).

Sono abrogate tutte le norme concernenti gli apparecchi di accensione contenute nel regio decreto-legge 26 febbraio 1930, n. 105, convertito nella legge 1° maggio 1930, n. 611, e successive modificazioni, nonchè nell'annessa convenzione con il Consorzio industrie fiammiferi.

È abrogato il decreto-legge 11 gennaio 1956, n. 2, convertito nella legge 16 marzo 1956, n. 109.